



COMUNE DI PONCARALE

PROVINCIA DI BRESCIA

REGOLAMENTO COMMISSIONI ASSESSORILI

Approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 17 maggio 2004
Modificato con deliberazione consiliare n. 7 del 27 febbraio 2017

REGOLAMENTO COMMISSIONI ASSESSORILI

Art.1

Al fine di consentire la più ampia partecipazione della popolazione nella gestione della cosa pubblica sono istituite le Commissioni Assessorili.

Art.2

Le Commissioni Assessorili previste sono competenti nelle seguenti materie:

- Urbanistica e Lavori Pubblici;
- Ambiente e territorio;
- Assistenza Servizi Sociali;
- Attività ricreative, sport e cultura;
- Bilancio.

Art.3

Le Commissioni sono composte:

- Sindaco o suo delegato che la presiede
- n. 5 componenti proposti dalla maggioranza consiliare;
- n. 3 componenti proposti dalla minoranza consiliare.

La nomina dei Commissari sarà fatta dalla Giunta Comunale sentite le indicazioni delle forze politiche presenti nel Consiglio Comunale attraverso i capi gruppo.

Art.4

Le Commissioni durano in carica per l'intera tornata amministrativa, fino alla nomina dei nuovi Commissari.

Al fine di assicurare un corretto funzionamento delle Commissioni Assessorili il rapporto di cui all'art. 3 dovrà permanere durante tutta la durata in carica delle Commissioni.

La sopravvenuta modifica, totale o parziale, del rapporto sopra indicato, comporterà la decadenza dei Commissari interessati.

Art.5

Le Commissioni Assessorili esprimono pareri e criteri generali di indirizzo.

L'attività consultiva verte su argomenti e proposte sottoposti alla Commissione da parte del Sindaco o dei singoli Assessori.

I criteri generali di indirizzo sono conseguenti a trattazione, in sede conoscitiva da parte della Commissione, di argomenti di interesse dell'Amministrazione e sono presentati dalla Giunta Comunale. E' riconosciuta, alle Commissioni Assessorili, per il rispettivo settore di competenza,

autonomia di indagine ed elaborazione sui cui risultati l'Amministrazione Comunale ha sempre l'obbligo di pronunciarsi. I commissari possono richiedere all'Amministrazione Comunale tutta la documentazione necessaria all'espletamento del proprio mandato.

Le eventuali spese necessarie per svolgere le indagini delle Commissioni Assessorili dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Giunta Comunale.

Art.6

Il Presidente convoca la Commissione, formula l'ordine del giorno e presiede le sedute. Le funzioni di Segretario sono espletate da un membro della Commissione, nominato dalla Commissione stessa.

La convocazione delle Commissioni può essere effettuata direttamente dal Sindaco o dall'Assessore competente e può essere richiesta anche da almeno un terzo dei suoi componenti con l'indicazione degli argomenti da trattare.

In quest'ultimo caso la Commissione deve essere convocata entro sei giorni lavorativi.

L'avviso di convocazione deve essere consegnato almeno cinque giorni prima della data prevista per la sua convocazione.

Copia della lettera di convocazione e del verbale della riunione devono essere comunicati al Sindaco e ai Commissari nominati.

Art.7

L'ordine del giorno è inviato al Sindaco e agli Assessori interessati.

Le sedute delle Commissioni sono valide solo con la presenza della metà più uno dei componenti. Se la Commissione non si esprime sugli argomenti all'ordine del giorno per la mancanza del numero legale, la Giunta Comunale procede con gli adempimenti di competenza.

Il Sindaco e gli Assessori interessati, se non sono parte della Commissione, possono partecipare alle sedute senza prendere parte alla votazione.

Alle sedute delle Commissioni possono essere ammesse persone esterne allo scopo di acquisire elementi di informazione e valutazione, previo parere favorevole espresso dalla maggioranza dei componenti la Commissione.

Art.8

Quando l'argomento sottoposto all'esame di una Commissione riguarda materia di competenza di più Commissioni o ne è controversa l'appartenenza, il Sindaco ne deferisce l'esame a quella Commissione che reputa prevalentemente competente o promuove la convocazione congiunta di più Commissioni. Nel caso di convocazione congiunta di più Commissioni, la Presidenza spetta al Sindaco o ad un suo delegato.

Art.9

I Commissari che non intervengono a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti.